



*Ministero dell' Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare*

ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI
IL COMITATO NAZIONALE

ALLE SEZIONI REGIONALI E
PROVINCIALI

Roma, 29 maggio 2015

ALLE ASSOCIAZIONI
DI CATEGORIA

Prot. n. 437/ALBO/PRES

LORO SEDI

OGGETTO: Articolo 212, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

E' stato richiesto di chiarire se l'impresa che intende trasportare ai centri raccolta disciplinati dal D.M. 8 aprile 2008 i rifiuti speciali prodotti dalla propria attività, sia sottoposta all'iscrizione all'Albo ai sensi dell'articolo 212, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, anche qualora i rifiuti stessi siano stati assimilati ai rifiuti urbani.

In proposito il Comitato nazionale ha osservato che l'articolo 212, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, non opera alcuna distinzione tra i rifiuti speciali e i rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani e non prevede deroghe all'obbligo d'iscrizione all'Albo per il trasporto di questi ultimi effettuato dal produttore iniziale.

Pertanto, l'impresa che intende trasportare ai centri raccolta disciplinati dal D.M. 8 aprile 2008 i rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani prodotti dalla propria attività, ha l'obbligo d'iscrizione nella categoria 2-bis di cui al D.M.120/2014.

IL SEGRETARIO
Anna Silvestri

IL PRESIDENTE
dott. Eugenio Onori